



COMUNE DI CASALBUTTANO
(Prov. di Cremona)

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art 8 Dlgs 114/98

Regolamento regionale 21/07/2000 n. 3

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio nelle diverse forme previste dal Dlgs 31.3.1998 n. 114

Art.2

DEFINIZIONI

Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Per spaccio interno si intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Per vendita tramite apparecchi automatici si intende quella dei prodotti al dettaglio svolta per mezzo di apposite apparecchiature automatiche.

Per vendita per corrispondenza si intende la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

Per vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. La superficie di vendita deve essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo funzionali (fissati al suolo o a parete). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Ai sensi dell'articolo 38 del regolamento regionale 21/7/2000 n. 3, la superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della slp quando questa non sia superiore a ~500 mq e nella misura di ~ della slp quando questa sia superiore ai predetti limiti. Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo fra comune ed operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 114/98

Sono considerati centri commerciali solamente quelle strutture che rispondono a tutti i requisiti previsti dall'art. 41 del Regolamento Regionale 21/7/2000 n. 3 .

art. 3

ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono esclusi dalla disciplina del commercio al dettaglio:

- > i farmacisti e direttori di farmacia delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio; ~ i titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
- ~ le associazioni di produttori ortofrutticoli; > i produttori agricoli, singoli o associati;
- > le vendite di carburanti nonché degli oli minerali;
- > gli artigiani iscritti all'albo, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- > i pescatori e le cooperative di pescatori nonché i cacciatori singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- > chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- > la vendita di beni del fallimento;
- > l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti di visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; > gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alla quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

Art. 4 ESERCIZI DI VICINATO

Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.

Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare fino a 150 mq un esercizio di vicinato deve presentare al Comune specifica comunicazione utilizzando l'apposito modello [COM 1].

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; d) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il soggetto interessato può iniziare l'attività. Le verifiche sui requisiti morali e professionali vengono obbligatoriamente effettuate nei casi di apertura di nuova struttura.

Art. 5 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV)

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è compresa entro tali limiti.

Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare fino a 1.500 mq una media struttura di vendita

deve presentare al Comune specifica richiesta utilizzando l'apposito modello [COM 2].

Nella domanda il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune effettua le verifiche di rispondenza della richiesta ai seguenti requisiti:

- morali;
- professionali (eventuali);
- urbanistico/edilizi;
- igienico/sanitari (eventuali).

Le verifiche sui requisiti morali e professionali vengono obbligatoriamente effettuate nei casi di apertura di nuova struttura

Il Comune, inoltre, accerta la conformità della richiesta alle disposizioni del Prg relativamente alla previsione insediativa di medie strutture di vendita, disposizioni aventi valore dei criteri previsti dall'art. 8 del Dlgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento e ampliamento delle MSV e adotta il provvedimento conseguente (rilascio o diniego di autorizzazione).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 114/1998, in sede di prima applicazione della normativa statale, l'autorizzazione è sempre dovuta quando concorrono tutte le condizioni di cui al Regolamento Regionale 21-7-2000 n. 3.

L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di una media struttura di vendita di tipo alimentare e/o non alimentare è sempre consentita qualora nella zona di insediamento, in base alle norme tecniche di attuazione del Prg sia consentita la localizzazione di medie strutture di vendita. Qualora ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino il rilascio di una autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, deve inoltrare la domanda di autorizzazione o di concessione edilizia citando in ciascuna domanda quella correlata.

L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia non può in nessun caso precedere la determinazione sulla domanda relativa all'autorizzazione commerciale, (in tal caso per determinazione si intende il parere relativo all'autorizzazione commerciale) e, ove possibile, deve essere contestuale. Concessione Edilizia e autorizzazione commerciale possono essere contenute in un unico atto.

Per ogni altra questione concernente la correlazione fra i procedimenti relativi alle autorizzazione di esercizio e i procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia, si rinvia al dettato dell'articolo 25 del regolamento regionale 21-7-2000 n. 3.

Qualora, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, le domande si intendono

accolte e l'attività può essere iniziata, nel rispetto delle disposizioni urbanistico/edilizie ed igienico/sanitarie.

In caso di domande contestuali viene accordata la priorità

a: concentrazione di medie strutture di vendita preesistenti;

alle domande di chi ha frequentato un corso di qualificazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione per il settore non alimentare.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e con le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. del 26/04/1992, n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento contenente le seguenti indicazioni:

- L'amministrazione competente
- L'oggetto del procedimento
- L'ufficio e la persona responsabile del procedimento •

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, richiede il completamento o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso il termine, si procederà all'archiviazione della domanda.

I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento della integrazione documentale o della regolarizzazione. Qualora l'amministrazione non chieda la regolarizzazione o l'integrazione di una domanda incompleta entro 10 giorni il termine decorre dal ricevimento della domanda

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Mentre non si ha interruzione del termine in caso di eventuali elementi integrativi successivi alla prima richiesta.

In caso di domande concorrenti i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un periodo non superiore a 15 giorni durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria ai sensi di quanto previsto dai criteri comunali.

Art. 6

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (GSV)

Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è superiore a tale limite.

Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare una grande struttura di vendita deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo utilizzando l'apposito modello [COM 2];

Le "grandi strutture di vendita ed i centri commerciali con superficie superiore ai 1.500 mq" sono regolamentate dal Comune esclusivamente attraverso lo strumento di Prg, essendo l'autorizzazione rilasciabile solamente a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi secondo la procedura definita dal Regolamento Regionale 21-7-2000 n. 3.

Art. 7

SUBINGRESSI

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un'autorizzazione è soggetto a comunicazione al Comune da parte del soggetto subentrante utilizzando gli appositi modelli;

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 8

SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA'

Qualora il titolare di un esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve dare comunicazione al Comune nei 30 giorni successivi dall'avvenuta sospensione.

Art. 9

CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'

La cessazione di un' attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune contestualmente alla data di chiusura dell' attività utilizzando gli appositi modelli.

Art. 10

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

SPACCI INTERNI

La vendita negli spacci interni è soggetta ad apposita comunicazione al Comune nella quale la persona preposta alla gestione dello spaccio deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- c) di aver rispettato le norme in materia di idoneità dei locali;
- d) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il

•

stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita al domicilio del consumatore effettuate dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 11 CHIUSURA DELL'ESERCIZIO / REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'Autorità competente ordina la chiusura di un esercizio di vicinato o procede alla revoca dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio se trattasi di una media struttura di vendita e entro due anni dalla data di rilascio se trattasi di grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; .
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.lgs. 114/1998
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività comminata per le medesime violazioni.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività l'Autorità competente ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita

Art. 12 SANZIONI

Si applica il disposto dell'art. 22 "Sanzioni e revoca" del D.Lgs. 114/1998.

Art. 13 DISPOSIZIONE FINALE

In caso di nuove disposizioni di legge in contrasto, modificative o integrative, dei contenuti del presente regolamento, il medesimo dovrà essere adeguato con determinazione dirigenziale e ratificato dal Consiglio Comunale nel corso della prima riunione utile----

Per ogni questione non trattata nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.